

# Memento Pratico

GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE

FISCALE

2019

ESTRATTO

## Piano generale dell'opera

Presentazione (p. 5)

Principali novità fiscali (p. 8)

### PARTE I

### Imposte sui redditi

#### Persone fisiche

n.	
100	Regole generali IRPEF
5000	Impresa
7000	Fondari
8000	Lavoro dipendente
10000	Lavoro autonomo
11000	Capitale
13000	Diversi
16000	Dichiarazione
17000	Non residenti

#### Società ed enti commerciali

21000	Società di capitali ed enti commerciali
34000	Società di persone e associazioni commerciali
35000	Società di comodo
36000	Non residenti

#### Regole comuni

37000	Pagamento delle imposte
37600	Assistenza fiscale, visto di conformità e simili
38000	Principali agevolazioni

### PARTE II

### IRAP

n.	
39120	Società ed enti
39290	Imprenditori e società di persone
39810	Professionisti

**PARTE III****IVA****Campo di applicazione**

n.

40200	Operazioni
42000	Soggetti passivi
43000	Territorialità

**Operazioni nazionali**

45000	Determinazione dell'imposta
52000	Adempimenti
60500	Settore immobiliare
62000	Settori soggetti a regimi speciali
64500	Gruppo IVA

**Operazioni internazionali**

65000	Scambi intracomunitari
66000	Operazioni extracomunitarie
67000	Altre operazioni internazionali
68000	Non residenti operanti in Italia

**PARTE IV****Altre imposte**

n.

70000	Registro, ipotecaria e catastale
73000	Successioni e donazioni
74000	Bollo
74500	Su immobili (IMU, TASI, TARI, IVIE)
76000	Tributi erariali
77000	Patrimoniali mobiliari (IVAFE, ecc.)
78000	Tributi locali

**PARTE V****Disposizioni comuni**

n.

80000	Interpelli
81000	Accertamento e riscossione
84000	Contenzioso
86900	Sanzioni
89000	Operazioni straordinarie
95000	Strumenti contro le doppie imposizioni internazionali
96000	Consorzi
97000	Enti non commerciali
99000	APPENDICE

INDICE

## Principali novità

Nella tavola seguente si riportano le principali novità fiscali contenute nel MEMENTO PRATICO FISCALE, con accanto il riferimento al relativo numero di paragrafo e la relativa fonte normativa, amministrativa o giurisprudenziale.

MF n°	Argomento	Provvedimento
<b>IRPEF: regole generali</b>		
226	Pensionati esteri trasferiti al sud Italia: regime agevolato	art. 1 c. 273 e s. L. 145/2018, Prov. AE 31 maggio 2019
1561	Interventi di ristrutturazione per il risparmio energetico: possibile la cessione della detrazione ai fornitori	art. 10 c. 3 ter DL 34/2019 conv. in L. 58/2019
2400	Introdotta lo sport bonus per le erogazioni effettuate nel 2019	art. 1 c. 621-627 L. 145/2018 e DPCM 30 aprile 2019
<b>IRPEF: impresa</b>		
5105	Introduzione della c.d. flat tax a decorrere dal 2020	art. 1 c. 17-22 L. 145/2018
5580 e s.	Regime forfettario: modifiche ai requisiti di accesso e alle esclusioni e introduzione dell'obbligo di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati	art. 1 c. 9-11 L. 145/2018, art. 6 c. 1-2 DL 34/2019 conv. in L. 58/2019 e Circ. AE 10 aprile 2019 n. 9/E
<b>IRPEF: fondiari</b>		
7060	Per i contratti stipulati dal 2020, i canoni scaduti e non percepiti non sono tassati purché ne venga provata la mancata percezione tramite intimazione di sfratto per morosità o ingiunzione di pagamento	art. 3 quinquies DL 34/2019 conv. in L. 58/2019
7093	Eliminate le sanzioni previste in caso di mancata comunicazione della risoluzione e della proroga del contratto soggetto a cedolare secca	art. 3 bis c. 1 DL 34/2019 conv. in L. 58/2019
<b>IRPEF: lavoro dipendente</b>		
8052	Impatriati: modifiche alla disciplina per i rimpatri avvenuti dal 2020	art. 5 DL 34/2019 conv. in L. 58/2019
<b>IRPEF: lavoro autonomo</b>		
10020	Introduzione della c.d. flat tax a decorrere dal 2020	art. 1 c. 17-22 L. 145/2018
10225	Aumentata la deducibilità dell'IMU relativa agli immobili strumentali	art. 3 DL 34/2019 conv. in L. 58/2019
10030 e s.	Regime forfettario: modifiche ai requisiti di accesso e alle esclusioni e introduzione dell'obbligo di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati	art. 1 c. 9-11 L. 145/2018, art. 6 c. 1-2 DL 34/2019 conv. in L. 58/2019 e Circ. AE 10 aprile 2019 n. 9/E
<b>IRPEF: dichiarazione</b>		
16035	Prorogato il termine di presentazione del Mod. Redditi	art. 4 bis c. 2 lett. a DL 34/2019 conv. in L. 58/2019
<b>IRES: società di capitali</b>		
23215	Aumentata la deducibilità dell'IMU relativa agli immobili strumentali	art. 3 DL 34/2019 conv. in L. 58/2019
23475	Sport bonus: nuova disciplina per le erogazioni effettuate nel 2019	art. 1 c. 621-627 L. 145/2018 e DPCM 30 aprile 2019
23890 e s.	Super ammortamento: proroga dal 1° aprile al 31 dicembre al 2019	art. 1 DL 34/2019 conv. in L. 58/2019
25339	Patent box: il ruling non è più obbligatorio	art. 4 DL 34/2019, conv. in L. 58/2019
26300	Prorogato il termine di presentazione del Mod. Redditi	art. 4 bis c. 2 DL 34/2019 conv. in L. 58/2019
<b>Pagamento</b>		
37175 e 37180	Prorogata la scadenza dei versamenti dovuti fra il 30 giugno 2019 e il 30 settembre 2019 al 30 settembre 2019 per i soggetti con attività economiche cui si applicano gli ISA	art. 12 quinquies c. 3 e c. 4 DL 34/2019 conv. in L. 58/2019 e Ris. AE 28 giugno 2019 n. 64/E

MF n°	Argomento	Provvedimento
<b>Assistenza fiscale</b>		
37805 e s.	Nuove sanzioni in caso di visto infedele	art. 7 bis DL 4/2019 conv. in L. 26/2019
<b>IRAP</b>		
39926	Prorogato il termine di presentazione della dichiarazione	art. 4 bis c. 2 DL 34/2019 conv. in L. 58/2019
39928	Prorogata la scadenza dei versamenti dovuti fra il 30 giugno 2019 e il 30 settembre 2019 al 30 settembre 2019 per i soggetti con attività economiche cui si applicano gli ISA	art. 12 quinquies c. 3 e c. 4 DL 34/2019 conv. in L. 58/2019
<b>IVA</b>		
48058	Detrazione IVA addebitata in eccesso	art. 6 c. 3 bis DL 34/2019 conv. in L. 58/2019
52660, 74065	Fattura elettronica e imposta di bollo: nuove modalità di pagamento	DM 28 dicembre 2018, Ris. AE 9 aprile 2019 n. 42/E
52740	Fattura elettronica: termini di emissione e ultime istruzioni	art. 12 quinquies DL 34/2019 conv. in L. 58/2019, Prov. AE 30 maggio 2019, Resp. AE 30 maggio 2019 n. 172
53857	Credito d'imposta per adeguamento tecnologico per trasmissione telematica dei corrispettivi	art. 1 c. 55 L. 145/2018
53880	Trasmissione telematica obbligatoria dei corrispettivi: moratoria semestrale per le sanzioni	art. 12 quinquies DL 34/2019 conv. in L. 58/2019
55515	Prorogata la scadenza dei versamenti dovuti fra il 30 giugno 2019 e il 30 settembre 2019 al 30 settembre 2019 per i soggetti con attività economiche cui si applicano gli ISA	art. 12 quinquies c. 3 e c. 4 DL 34/2019 conv. in L. 58/2019
55893	Dalle richieste di rimborso presentate dal 1° gennaio 2020 sarà possibile cedere a terzi anche i crediti emergenti dalle liquidazioni trimestrali, non più solo quelle emergenti da dichiarazione annuale	art. 12 sexies c. 2 DL 34/2019 conv. in L. 58/2019
67080	Semplificazioni procedurali al regime delle dichiarazioni d'intento a partire dal 1° gennaio 2020	art. 12 septies DL 34/2019 conv. in L. 58/2019
<b>Imposte sugli immobili</b>		
74568	Base imponibile IMU ridotta per fabbricati concessi in comodato a parenti: non vanno più attestate in dichiarazione le condizioni per poter fruire della riduzione	art. 3 quater c. 1 lett. a DL 34/2019 conv. in L. 58/2019
74670	IMU ridotta per gli immobili locati a canone concordato: non occorre indicarli in dichiarazione per poter fruire della riduzione	art. 3 quater c. 1 lett. b DL 34/2019 conv. in L. 58/2019
74938	Dichiarazione IMU: prorogato il termine di presentazione	art. 3 ter c. 1 DL 34/2019 conv. in L. 58/2019
<b>Sanzioni</b>		
87010	Esterometro	Circ. AE 17 giugno 2019 n. 14/E
<b>Enti non commerciali</b>		
97130	Introdotta lo sport bonus per le erogazioni effettuate nel 2019	art. 1 c. 621-627 L. 145/2018 e DPCM 30 aprile 2019

### 1. Fattura elettronica fra privati (B2B e B2C)

(art. 1 D.Lgs. 127/2015, art. 1 c. 916 L. 205/2017, Prov. AE 30 aprile 2018 n. 89757)

I soggetti passivi **residenti** devono obbligatoriamente utilizzare la fattura elettronica in formato Xml, trasmessa mediante lo SdI, per certificare le operazioni, sia nei rapporti tra operatori economici (**B2B**) sia nei rapporti con consumatori finali (**B2C**), cioè di coloro che non acquistano nell'esercizio di imprese e professioni.

**Esoneri** Sono esonerati dall'obbligo della fatturazione elettronica, e possono dunque continuare ad utilizzare la fattura **cartacea** secondo le regole tradizionali illustrate al n. 52792, i soggetti passivi:

- a) in **regime di vantaggio**, di cui all'art. 27 c. 1 e 2 DL 98/2011 (v. MF 2016 n. 4970 e s.);
- b) in **regime forfetario** di cui al n. 5580;
- c) che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di **soggetti non residenti** (anche se identificati in Italia), per le quali devono invece presentare apposita comunicazione dati (c.d. **esterometro** di cui al n. 65525);
- d) **operatori sanitari** (medici, farmacisti, veterinari, strutture societarie sanitarie), per il solo anno **2019**, per le operazioni di cui inviano i dati al sistema tessera sanitaria (art. 10 bis DL 119/2018 conv. in L. 136/2018), anche nel caso in cui i dati non siano poi trasmessi per effetto dell'opposizione manifestata dall'interessato. Si tratta di un **divieto** vero e proprio (art. 1 c. 53 L. 145/2018), applicabile anche alle prestazioni accessorie a quelle sanitarie (es. amministrative, maggior comfort in ospedale ecc.) (Faq AE 29 gennaio 2019 n. 57);
- e) **associazioni sportive dilettantistiche** e simili (es. pro loco) che hanno optato per il **regime forfetario** di cui al n. 97470 e che nel 2018 (periodo precedente) hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a € 65.000; tali soggetti, se nel 2018 hanno conseguito proventi per un importo superiore assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dall'acquirente soggetto passivo d'imposta (art. 10 DL 119/2018 conv. in L. 136/2018).

**Precisazioni 1)** Tali soggetti, tranne gli operatori sanitari (lett. d), possono comunque decidere di emettere la **fattura elettronica** seguendo le modalità illustrate di seguito; per quelli di cui alla lettera c) ciò consente di evitare la comunicazione dati.

**2)** Il divieto per gli **operatori sanitari** (con conseguente obbligo di emettere fattura cartacea oppure elettronica extra SdI, cioè secondo i criteri ante 2019) si applica anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al StS (es. podologi, fisioterapisti, logopedisti ecc.) con riferimento alle fatture relative alle **prestazioni sanitarie** effettuate nei confronti delle **persone fisiche** (art. 9 bis c. 2 DL 135/2018 conv. in L. 12/2019, Resp. AE 19 marzo 2019 n. 78).

Resta pertanto l'obbligo di emissione delle fatture elettroniche per le **prestazioni veterinarie**, limitatamente a quelle per cui non sussiste l'obbligo di invio al StS (Resp. AE 30 aprile 2019 n. 15) e per le prestazioni sanitarie fatturate a soggetti diversi dalle persone fisiche, quali **compagnie assicurative** (in questo caso non vanno indicati i nominativi dei pazienti, ma è sufficiente il numero della polizza) (Resp. AE 24 luglio 2019 n. 307).

**Modalità di emissione** L'emissione della fattura deve avvenire tramite il **Sistema di Interscambio** (SdI) già in uso per le fatture alla PA.

In sintesi, ci sono 3 fasi principali, la **predisposizione** della fattura, la **trasmissione** allo SdI e il **recapito** al destinatario della fattura. In caso di mancata trasmissione o di mancato recapito, l'emittente deve osservare delle procedure specifiche.

52740

52743

52745

Anche le **note di variazione** devono essere emesse dal cedente/prestatore con le stesse modalità; le richieste di variazione effettuate dall'acquirente al fornitore, così come le note di variazione aventi solo natura contabile, dunque non rilevanti ai fini IVA, non sono gestite dallo SdI (Risp. AE 30 maggio 2019 n. 172).

**Precisazioni 1)** Pertanto in caso di ricevimento per **errore** di una fattura per merci non ordinate o non ricevute, il destinatario non può rifiutarla tramite SdI ma deve contattare il fornitore emittente (via mail, Pec, telefono ecc.) e richiedere l'emissione di una nota di variazione elettronica per azzerare la fattura errata (Faq AE novembre 2018).

**2)** I soggetti che offrono **servizi di pubblica utilità** nei confronti di consumatori finali (acqua, gas, energia elettrica), seguono particolari modalità di emissione della fattura elettronica, in quanto per i contratti di fornitura stipulati anteriormente al 1° gennaio 2005 senza che sia stato riportato il codice fiscale comunicano all'AE un codice identificativo univoco che individua il rapporto contrattuale con il privato (art. 10 ter DL 119/2018 conv. in L. 136/2018, Provv. AE 28 dicembre 2018 n. 527125).

**52746** È possibile emettere **una sola fattura** per tutte le operazioni effettuate lo **stesso giorno** nei confronti dello stesso cliente.

In tutti i casi le **spese di emissione** della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito alla controparte (art. 21 c. 8 DPR 633/72).

Per spese di emissione si intendono gli adempimenti amministrativi relativi alla formulazione, compilazione e stampa della fattura, e le conseguenti formalità si riferiscono alla registrazione e conservazione della stessa; sono invece escluse le **spese di spedizione** della fattura (es. tramite servizio postale), spese che pertanto possono essere legittimamente addebitate all'acquirente (Cass. 13 febbraio 2009 n. 3532).

**52748** **Predisposizione** L'emittente predisporre, con pc, tablet o smartphone, la fattura in **formato XML**, che garantisce l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto. Essa contiene i **dati** previsti dalle disposizioni comuni riguardanti la fattura **ordinaria** o **semplificata** (per quest'ultima con indicazione obbligatoria del codice fiscale dell'acquirente), a cui va aggiunto l'**indirizzo telematico del destinatario** fornito dal medesimo: codice destinatario oppure, in alternativa, indirizzo PEC (proprio o di intermediari o di terzi) + indicazione del codice convenzionale 0000000 nel campo codice destinatario. A tali dati obbligatori possono essere aggiunti altri di carattere gestionale (es. ordini, ddt ecc.); il citato codice convenzionale va indicato anche per clienti in regime di **vantaggio, forfettario** o **produttori agricoli** esonerati.

La **firma digitale** sulla fattura è facoltativa (anche se consigliata).

Per la predisposizione della fattura l'AE ha reso gratuitamente disponibili i seguenti servizi:

- una **procedura web** sul proprio sito (portale Fatture e Corrispettivi utilizzabile con le credenziali Fisconline/Entratel, Spid o CNS),
- un **app** utilizzabile da dispositivi mobile (**FatturAE**),
- un **software** da installare su PC utilizzabile anche senza collegamento internet.

Sono ammessi software privati che rispettino le specifiche tecniche di cui all'allegato A Provv. AE 30 aprile 2018 n. 89757.

Per le operazioni realizzate **nei confronti di consumatori finali** o simili (ente non commerciale privo di partita IVA, condominio) la fattura elettronica deve riportare come codice destinatario il codice convenzionale "0000000" e può essere messa a disposizione del cliente o attraverso i servizi telematici dell'AE (cassetto fiscale) o dando una copia cartacea o inviandogli una copia elettronica (pdf) via PEC (tramite SdI) o via mail da parte del fornitore al momento dell'acquisto, salvo rinuncia alla copia del documento da parte del cliente. Tali copie hanno valenza fiscale e giuridica, limitatamente ai soggetti privati e simili (sono quindi valide per la detrazione del costo). Sulla copia cartacea va indicato: "Copia analogica della fattura elettronica inviata allo SdI. In caso di difformità tra il contenuto della copia analogica rispetto alla fattura elettronica, restano validi i dati di quest'ultima.

**52752** Inoltre, per rendere più agevole il processo di compilazione e di trasmissione, l'AE mette a disposizione, sul portale Fatture e Corrispettivi, un servizio di generazione di un codice a barre bidimensionale (**QRCode**), utile per l'acquisizione automatica, da parte del fornitore dotato di apposito lettore, delle informazioni anagrafiche IVA dell'acquirente e del relativo indirizzo telematico (es. dipendenti in trasferta che richiedono fattura ai ristoranti, o che fanno benzina nei distributori ecc.).

L'acquirente, o un suo intermediario incaricato, per ottenere il QRCode può accedere anche al proprio **cassetto fiscale**.

Il codice generato può essere **salvato in formato pdf** e stampato oppure può essere **memorizzato** sul proprio **smartphone**.

In caso di **modifica** del numero di partita Iva o dei dati anagrafici si deve distruggere il vecchio QR-Code e generarne uno nuovo.

52756

**Trasmissione** L'emittente o un suo intermediario incaricato, successivamente, trasmette il relativo file **XML** allo Sdl.

La trasmissione va effettuata **entro i seguenti termini** (art. 10 e 11 DL 119/2018):

— fatture emesse nel periodo dall'1 gennaio 2019 al **30 giugno 2019**, entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica interessata. Se è trasmessa tardivamente, ma entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica successiva, le sanzioni per ritardata emissione (dal 90% al 180% dell'imposta) sono ridotte al 20% (resta invece intera la sanzione del 30% per omesso versamento, salvo riduzione per ravvedimento, Risp. AE Telefisco 31 gennaio 2019). Per i soggetti che liquidano l'IVA mensilmente la riduzione si applica fino al 30 settembre 2019;

— fatture emesse dal **1° luglio 2019**, entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell'operazione.

La trasmissione va effettuata **tramite** uno dei seguenti sistemi:

- la Pec con invio all'indirizzo: sdi01@pec.fatturapa.it (la fattura elettronica inviata direttamente alla casella PEC del cliente, non passando per il Sdl, si ha per non emessa);
- i servizi informatici messi a disposizione dell'AE (procedura web Fatture e Corrispettivi);
- un'applicazione (app) utilizzabile da dispositivi mobili (FatturAE);
- un software da installare su pc.

In **alternativa**, previo **accreditamento preventivo a Sdl** (che permette di impostare le regole tecniche di colloquio tra le infrastrutture informatiche dell'emittente e quelle di Sdl), l'emittente può avvalersi di 2 procedure più complesse che interessano soprattutto i soggetti che devono trasmettere un numero rilevante di fatture (società di grandi dimensioni, software house, intermediari ecc.):

- un sistema di cooperazione applicativa (**Sdicoop**);
- sistemi di trasmissione dati tra terminali remoti basati su protocollo **ftp**.

Il file inviato allo Sdl può contenere anche un lotto di fatture (anziché una soltanto).

L'emissione vera e propria della fattura si ha all'atto del **superamento** dei **controlli formali** realizzati da Sdl e viene confermata tramite invio all'emittente, al momento della consegna al destinatario, di una **ricevuta** contenente il buon esito del recapito o messa a disposizione del file, nonché la data di consegna della fattura; la fattura si considera **emessa nella data indicata** sulla fattura stessa (data rilevante per stabilire quando l'IVA è esigibile); la data della fattura è la data di effettuazione dell'operazione (v. n. 52645).

**Precisazioni** 1) La fattura valida a fini fiscali è solo quella trasmessa allo Sdl. I **sistemi utilizzati in precedenza** possono ancora essere utilizzati per integrare i flussi delle fatture xml e le relative ricevute al fine di consentire la corretta gestione delle stesse.

2) Un **uplicato** della fattura elettronica è sempre messo a disposizione sia del cliente che del fornitore nelle loro rispettive aree riservate di "Consultazione Dati rilevanti ai fini IVA" del portale Fatture e Corrispettivi. Il duplicato ha lo stesso **valore giuridico** del file originale della fattura.

In caso di **mancato superamento** dei controlli (es. errori formali, mancanza di dati obbligatori, partita IVA o codice destinatario inesistenti, ecc.), la fattura (o il lotto di fatture) viene scartata da Sdl con invio all'emittente (o al trasmittente, se diverso), mediante lo stesso canale da cui ha ricevuta la fattura, di una **ricevuta di scarto** entro 5 giorni dalla trasmissione. In questo caso si considera non emessa, ma l'emittente ha 5 giorni di tempo (effettivi, non lavorativi) per **ritrasmettere la fattura corretta** mantenendo lo stesso numero della fattura e la data originale di emissione, senza cioè violare le disposizioni sul momento di effettuazione dell'operazione (v. n. 45850 e s.). Se l'emissione con lo stesso numero e data non è possibile (per il sistema contabile utilizzato), ferma la necessità di procedere alla corretta liquidazione dell'imposta in ragione dell'operazione effettuata, è possibile **alternativamente emettere** (Circ. AE 2 luglio 2018 n. 13/E):

- a) una fattura con **nuovo numero e data**, per la quale risulti un **collegamento** alla precedente fattura scartata da Sdl e successivamente stomata con variazione contabile interna;
- b) una fattura come sub a), ma con una **specificata numerazione** che, nel rispetto della sua progressività, faccia emergere che si tratta di un documento rettificativo di quello scartato.

52759

#### Esempio

Numerazioni quali "1/R" o "1/S" volte ad identificare le fatture, inserite in un apposito registro sezionale, emesse in data successiva in luogo della n. 1 prima scartata dal Sdl.

A fronte delle fatture n. 1 del 2/01/2019 e n. 50 dell'1/03/2019 (uniche 2 fatture del contribuente scartate dal Sdl sino a quella data), potranno essere emesse la n. 1/R del 10/01/2019 e la n. 50/R dell'8/03/2019 annotate nell'apposito sezionale.



**Precisazioni 1)** A seguito della **modifica del termine di emissione** della fattura immediata (entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione), per le fatture emesse dal 1° luglio 2019, il termine di 5 giorni potrebbe essere più esteso, purché rispetti il termine dei 12 giorni citati. Una conferma dell'AE sarebbe opportuna.

**2)** La ricevuta di scarto viene sempre **messa a disposizione** nell'area autenticata "Consultazione Monitoraggio dei file trasmessi" del portale Fatture e Corrispettivi.

**3)** In caso di scarto definitivo, se la fattura è già stata registrata, l'emittente deve emettere una **nota di variazione interna**, provvedendo alla rielaborazione del file e alla sua trasmissione, con una nuova spedizione, al Sdl.

**52762 Recapito** Il recapito all'acquirente, o a un suo intermediario incaricato, avviene con le seguenti modalità e, per il destinatario, la fattura si ha per ricevuta **nel momento** sotto indicato, variabile a seconda della modalità di trasmissione:

— con casella **Pec**: data della ricevuta di consegna inviata al sistema dal gestore di Pec del soggetto ricevente;

— con canale accreditato **Sdicoop**: data indicata all'interno della «response» del servizio esposto dal soggetto ricevente;

— con protocollo **ftp**: data in cui termina con successo la trasmissione del supporto.

In generale, la **data di ricezione** (rilevante ai fini della detraibilità dell'IVA) è resa disponibile al destinatario con modalità variabili in funzione del canale di ricezione della stessa (vedi specifiche tecniche allegate a Provv. AE 30 aprile 2018 n. 89757).

L'utilizzo delle tre procedure di ricezione è cumulativo, nel senso che la scelta di una procedura non impedisce che in seguito possa essere utilizzata una procedura diversa.

#### Attenzione

Per agevolare il recapito della fattura elettronica, l'AE mette a disposizione sul proprio sito (portale «Fatture e corrispettivi»), un servizio di **registrazione dell'indirizzo telematico** che, se **utilizzato dal destinatario** (anche mediante un incaricato), fa sì che le fatture elettroniche gli siano sempre recapitate all'indirizzo telematico registrato (indipendentemente dall'indirizzo riportato dall'emittente nella fattura). Tale servizio è particolarmente utile in presenza di più sedi del destinatario, potendo così accentrare le fatture in un unico indirizzo. La scelta del canale telematico di ricezione delle fatture può essere modificata in qualsiasi momento, effettuando nuovamente la medesima procedura. In **assenza** di registrazione, l'emittente deve indicare nella fattura un apposito codice destinatario fornito da quest'ultimo (se si è accreditato allo Sdl) (v. n. 52748).

**52768** In caso di **mancato recapito** della fattura al destinatario per **problemi tecnici** (es. casella Pec piena o non attiva) o per **altri motivi** (es. fattura destinata a forfettari, produttori agricoli ecc.), lo Sdl mette a disposizione un **duplicato informatico** nell'area Consultazione Dati rilevanti ai fini IVA di "Fatture e Corrispettivi" e informa l'emittente, che è tenuto a comunicare tempestivamente al destinatario la disponibilità della fattura. Tale comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica.

Ai fini della detraibilità IVA, la **data di ricezione** coincide per il destinatario:

— se **soggetto IVA**, con il momento in cui entra nella sua area riservata, accessibile previo inserimento delle proprie credenziali personali, e prende visione della fattura. Il Sdl poi comunica all'emittente l'avvenuta presa visione della fattura elettronica da parte del destinatario;

— se **consumatore finale**, o in regime di vantaggio o forfettario, con il momento di messa a disposizione della fattura nella sua area riservata, a cui potrà accedere con le credenziali di fisconline (non rileva la presa in visione).

**52773 Utilizzo di intermediari** (art. 5 Provv. AE 30 aprile 2018 n. 89757, Provv. AE 5 novembre 2018 n. 291241)

I servizi sopra descritti, presenti nel portale Fatture e Corrispettivi, possono essere delegati, dall'emittente o dal destinatario, a uno o più intermediari (massimo 4) **abilitati** alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali. L'**abilitazione non serve** per il servizio di predisposizione, trasmissione e conservazione della fattura e per la generazione del QR-Code (v. n. 52752).

In tutti i casi, la **delega** è conferita mediante apposito modulo inviato all'AE con una delle modalità indicate in tabella.

La **durata** di ciascuna delega è fissata dal delegante entro il limite di 2 anni dalla data del suo conferimento; in assenza di tale indicazione, la durata è di 2 anni (salvo revoca).

La delega può essere **revocata** con una delle modalità previste per il conferimento.

Modalità	Descrizione
<b>1) Ufficio AE</b>	Il delegante o un soggetto cui è stata conferita apposita procura speciale presenta il modulo a un qualsiasi ufficio dell'AE. La delega è attivata entro 5 giorni lavorativi dalla data di presentazione; la revoca è efficace dal 2° giorno lavorativo successivo alla presentazione.
<b>2) Sito dell'AE (area riservata)</b>	La delega (e la revoca) è immediatamente efficace.
<b>3) Intermediario delegato via web (*)</b>	Il delegante consegna il modulo all'intermediario delegato, che provvede, entro 90 gg., ad inviare telematicamente all'AE i dati essenziali, con invio massivo di più deleghe (massimo 2.500 per invio) via Entratel o con invio di una delega singola (invio puntuale). Per contrastare eventuali <b>abusi</b> del nuovo strumento e per provare di aver effettivamente ricevuto la delega, è previsto che il delegato debba indicare alcuni elementi di riscontro relativi alla dichiarazione IVA presentata dal delegante l'anno precedente (IVA 2017; in caso di più dichiarazioni presentate, rilevano i dati di una qualsiasi di queste). Le deleghe sono efficaci entro 2 giorni dalla ricezione della comunicazione telematica da parte dell'AE; le revoche sono immediatamente efficaci. In entrambi i casi, il soggetto delegante viene avvisato dell'attivazione della delega con un messaggio di PEC.
<b>4) Intermediario delegato via PEC (**)</b>	L'intermediario se ha ricevuto la procura speciale di cui al punto 1) e se ha riconosciuto la possibilità di autenticare la firma del delegante (es. soggetti iscritti all'albo dei commercialisti ecc., art. 63 DPR 600/73) può <b>predisporre un file</b> (firmato digitalmente), per ciascun delegato, contenente: — copie delle deleghe e dei documenti d'identità dei sottoscrittori, — un apposito prospetto allegato al Provv. 5 novembre 2018, — una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui si attesta di aver ricevuto specifica procura e si impegna a conservare per 10 anni i moduli originali, e <b>inviarli tramite PEC</b> all'indirizzo delegafatturazioneelettronica@pec.agenziaentrate.it. La delega è attivata entro 5 giorni lavorativi dalla data di invio; le revoche sono immediatamente efficaci.

(\*) Modalità non ammessa per i deleganti che **non hanno presentato la dichiarazione IVA** nell'anno precedente.  
(\*\*) Modalità prevista fino al 30 maggio 2019 per la fatturazione elettronica (Prov. AE 17 aprile 2019), ma utilizzabile ancora per la consultazione e l'acquisizione di fatture di cui al n. 52776, con invio all'indirizzo PEC della Direzione provinciale dell'AE competente in base del domicilio fiscale dell'intermediario (Ris. AE 26 giugno 2019 n. 62/E).

**Registrazione e conservazione dei moduli** Gli intermediari delegati e i soggetti diversi che hanno trasmesso le deleghe devono:

- numerarle e registrarle, giornalmente, in un **apposito registro cronologico**, anche in formato elettronico (in forma tabellare o foglio elettronico), con indicazione dei dati identificativi (numero progressivo, dati anagrafici del delegante, estremi del documento d'identità dei deleganti);
- conservarle **per 10 anni**, unitamente alle copie dei documenti di identità, individuando uno o più responsabili per la gestione degli stessi. I moduli acquisiti direttamente in formato elettronico sono conservati in modalità digitale.

**Servizio di consultazione e acquisizione fatture** (Prov. AE 30 aprile 2018, Prov. AE 30 maggio 2019) Dal 1°/07/2019 al 31/10/2019 i soggetti passivi, o un intermediario appositamente delegato (con delega conferita dopo il 21 dicembre 2018, Ris. AE 26 giugno 2019 n. 62/E), possono aderire al servizio per la consultazione e l'acquisizione delle fatture elettroniche, emesse e ricevute tramite SdI, **reso disponibile dall'AE** tramite il portale Fatture e Comspettivi.

In caso di **adesione** all'Accordo, l'AE procede alla memorizzazione di tutti i dati presenti nella fattura (compresi quelli extra fiscali) fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura da parte dello SdI; essi sono consultabili nel proprio Fisconline e/o, per i soggetti IVA, in Entratel; nei 60 giorni successivi i file verranno cancellati.

In caso di **mancata adesione**, l'AE:

- ai **soggetti passivi IVA** rende consultabile e scaricabile il file della fattura elettronica solo quando si verifica l'impossibilità di recapito della fattura stessa, altrimenti rende consultabili soltanto alcuni dati specifici (c.d. dati fattura), cioè quelli previsti dall'art. 21 DPR 633/72 (v. n. 52645 e s.) tranne natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto dell'operazione;
- ai **consumatori finali** non rende accessibile alcun dato.

I **dati fattura**, memorizzati a prescindere dall'adesione al servizio, vengono conservati fino al 31 dicembre dell'8° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi.

#### Esempio

Operazione effettuata il 30 dicembre 2019, fatturata elettronicamente via SdI il 3 gennaio 2020, con fattura consegnata e registrata dal cessionario/committente il 4 gennaio 2020:

- chi ha aderito al servizio di consultazione, può consultare la fattura sino al 31 dicembre 2022;
- indipendentemente dall'adesione al servizio, i dati fattura saranno consultabili sino al 31 dicembre 2028 per il cedente/prestatore e fino al 31 dicembre 2029 per il cessionario/committente.

52776

**Periodo transitorio** Regole particolari si applicano al periodo 1° gennaio - 31 ottobre 2019.

L'AE procede alla temporanea memorizzazione delle fatture elettroniche che potranno essere consultate e acquisite nella propria area riservata del sito web dell'AE.

In caso di **mancata adesione** all'Accordo entro il 31/10/2019, l'AE procederà alla cancellazione delle fatture elettroniche memorizzate durante il periodo transitorio entro 60 gg (30/12/2019).

È possibile aderire anche in un secondo momento, cioè **dopo il 31 ottobre**, in tal caso saranno consultabili solo le fatture emesse e ricevute dal giorno successivo al momento dell'adesione.

**52792 Fattura cartacea per soggetti esonerati** La fattura cartacea è quella tradizionale, comunemente utilizzata dagli operatori; va emessa in **duplice esemplare** aventi un identico contenuto, di cui uno è consegnato o spedito al cliente, entro 10 giorni dal momento di effettuazione dell'operazione (fino al 30 giugno 2019 era entro le ore 24 del giorno di effettuazione).

Per **emissione** si intende non il momento della semplice "compilazione" del documento (sia manuale, sia con un sistema di elaborazione), ma il momento della sua materiale "consegna" o "spedizione" al destinatario.

La spedizione può avvenire anche con posta elettronica, ma risulta indispensabile, per chi la riceve, la sua "materializzazione" su un documento cartaceo, nonché la sostanziale corrispondenza di contenuto tra l'esemplare dell'emittente e quello del ricevente (art. 21 c. 1, 3 DPR 633/72, Circ. AE 19 ottobre 2005 n. 45/E).

Per le **spese di emissione** della fattura si rinvia al n. 52746.